Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Sabato, 21 gennaio 1933 - ANNO XI — Numero 17

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica che si è ultimata la spedizione del fascicolo 4° del volume IV, edizione normale, nonchè dei fascicoli 11° e 12° del volume IV, dell'edizione economica 1932.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - Palazzo di via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 21 GENNAIO 1933-XI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Ialia — Gennaio 1933 - Anno XI (Fascicolo 1).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1787.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, è aggiunto, dopo l'art. 7, il seguente art. 7-*bis*:

« Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale ».

Art. 2.

L'art. 62 del testo unico di cui all'articolo precedente modificato dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 62. — Il Ministro per la marina ha facoltà insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici un ammiraglio di divisione o un contrammiraglio all'anno, fino ad un massimo complessivo di tre. Gli ufficiali ammiragli da collocare in soprannumero possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se ammiragli di divisione, o inscritti in quadro di avanzamento, se contrammiragli, e quelli che debbano lasciare il servizio per età entro un anno dalla data del provvedimento.

« Il Ministro per la marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale ammiraglio da collocarsi in soprannumero, alla Commissione speciale di cui all'art. 61.

« Gli ammiragli di divisione ed i contrammiragli collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, od a riposo, a seconda della loro idoneità.

« Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame, salvo il disposto dell'art. 31 del presente testo unico ».

Art. 3.

L'art. 65 del testo unico citato negli articoli precedenti e modificato con l'art. 10 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 65. — Il grado di ammiraglio di armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

« In pace può essere conferita soltanto la carica di ammiraglio di squadra designato di armata ad ammiragli di squadra che abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale, indipendentemente da ogni considerazione di anzianità. La nomina alla carica è fatta con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

« In caso di mobilitazione totale o parziale, gli ammiragli di squadra designati di armata possono essere investiti dell'effettivo comando dell'armata navale.

« Agli ammiragli di squadra designati di armata è concesso in aggiunta allo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di ammiraglio di armata. Ad essi spettano inoltre il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese di alloggio, nella misura stabilita per il grado di ammiraglio di armata.

« Nel caso di cessazione dalla predetta carica l'ammiraglio di squadra conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

« Il limite di età degli ammiragli di armata rimane stabilito in anni 65, come è disposto dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2182.

« Per gli ammiragli di squadra che ricoprono la carica di designato di armata il limite di età è quello stabilito per gli ammiragli di squadra ».

Art. 4.

Nel comma *B*) dell'art. 78 del testo unico, di cui agli articoli precedenti, prima delle parole « ferme restando però », sono aggiunte le seguenti: « esclusa per i sottotenenti di vascello la frequenza al corso superiore ».

Art. 5.

Per gli ammiragli di divisione già in soprannumero alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, rimane fermo il disposto dall'art. 12 della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — GAZZERA — BALBO — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1788

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1789.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1790.

Esenzione temporanea dalla tassa di circolazione alle vetturette automobili di 12 HP in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto l'art. 43, lettera *c*), della tariffa relativa alla tassa sugli affari della Somalia Italiana, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674;

Ritenuta la necessità di agevolare l'industria automobilistica nazionale, accordando in via transitoria l'esenzione dalla tassa di licenza per la circolazione delle nuove vetture

automobili di fabbricazione italiana, di uso privato, per il trasporto di persone, di limitata potenza e costo, in analogia a quanto è stato praticato nel Regno col R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457;
Udito il Governatore della Somalia Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga temporanea all'art. 43, lettera c), della tariffa relativa alla tassa sugli affari per la Somalia, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1647, è accordata in Somalia, sino al 30 giugno 1933, l'esenzione dalla tassa di licenza di circolazione alle autovetture nuove di fabbrica adibite al trasporto di persone, provviste di motore di potenza non superiore a 12 HP e del prezzo massimo di vendita al pubblico di L. 12.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1791**.

Costruzione del tratto, in comune di Forte dei Marmi, del Viale Litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di costruire il tratto, in comune di Forte dei Marmi, del Viale Litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio, e che detto Comune non è in grado di provvedervi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.800.000 per la costruzione del tratto, in comune di Forte dei Marmi, del Viale Litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio.

La spesa sarà anticipata per intero dallo Stato, salvo rimborso da parte del comune di Forte dei Marmi e della provincia di Lucca delle quote a loro carico, in ragione rispettivamente del quarto, in venti annualità senza interessi, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'opera sarà compiuta.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze provvederà alla iscrizione della somma di L. 1.800.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1792**.

Autorizzazione al comune di Arezzo a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe E, aumentate della metà della differenza fra le aliquote della classe medesima e quelle della classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Arezzo, per avvalersi della disposizione suaccennata,
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Arezzo è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *E*, aumentate della metà della differenza fra le aliquote della classe medesima e quelle della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. **1793**.

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Canicattini Bagni è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. **1794**.
Autorizzazione al comune di Cavriglia ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il Regio decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cavriglia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1795**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cavazzo Carnico.

N. 1795. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Cavazzo Carnico (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1796**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Gaggio Montano.

N. 1796. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Gaggio Montano (provincia di Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1797**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ponte all'Isarco.

N. 1797. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Ponte all'Isarco (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1798**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Torrebelvicino.

N. 1798. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Torrebelvicino (provincia di Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1799**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Vandoies.

N. 1799. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Vandoies (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1800.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Braies.

N. 1800. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Braies (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1801.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Bertiolo.

N. 1801. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Bertiolo (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932.
Autorizzazione al comune di Rimini ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Rimini, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rimini è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo stesso dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare delle spese sostenute dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4. — TORTI.

(117)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 settembre 1932.
Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente l'istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge predetto, relativo alla approvazione dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per gli affari esteri, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, statuto composto di diciotto articoli, e che, da noi firmato, è unito al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 133. — GUALTIERI.

Statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ».

Art. 1.

L'Ente autonomo, con sede in Milano, denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » ha per scopo, in virtù del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, numero di pubblicazione 2087, di provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, in passato promosse e gestite dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria, già riconosciute e autorizzate in via permanente con l'art. 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178.

Tali Esposizioni triennali avranno sede permanente nel Palazzo dell'Arte che erigerà la « Fondazione Bernocchi » e nelle adiacenti zone, del Parco di Milano, che saranno determinate mediante accordi con il comune di Milano.

Art. 2.

L'Ente provvede ai suoi fini con i mezzi indicati all'articolo 5 del sopracitato R. decreto-legge 25 giugno 1931, numero 949.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio la cui formazione è stabilita dall'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge sopracitato.

La funzione del presidente del Consiglio d'amministrazione e dei membri dello stesso è gratuita.

Detto Consiglio ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; fissa le direttive dell'Ente medesimo, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Accetta donazioni, lasciti, legati di qualsiasi natura, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la relativa approvazione. Il Consiglio d'amministrazione determina le competenze da assegnarsi al segretario e a tutti i dipendenti sia in pianta organica che avventizi, gli emolumenti del Direttorio e gli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo sostenute in dipendenza di regolari incarichi ricevuti nell'interesse dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio dura in carica per tre esposizioni e cessa al 30 novembre dell'anno in cui ha luogo la terza. Tanto il presidente quanto i membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di vacanza di posto i rispettivi Enti mandanti provvederanno alla nuova designazione entro trenta giorni dalla vacanza, e la nuova designazione scadrà con l'anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è successo.

Il presidente e tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo.

Art. 5.

Il Consiglio nomina in pianta stabile il segretario dell'Ente che è l'esecutore delle deliberazioni dello stesso Consiglio per tutto quanto riguarda la gestione generale dell'Ente medesimo; è l'organo di collegamento fra il Consiglio e il Direttorio di cui all'art. 7. Il segretario provvede inoltre alla conservazione di quanto costituisce il patrimonio dell'Ente, alle ordinanze di incasso delle somme che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizione del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa. Esercita le funzioni di vigilanza e di disciplina su tutte le disposizioni che gli vengono trasmesse dal presidente; è a capo di tutti gli uffici dell'Ente e segretario del Consiglio d'amministrazione.

Per il servizio di cassa l'Ente si avvarrà di un Istituto di credito di notoria solidità, da designarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di amministrazione determinerà l'organico del personale dell'Ente e per ogni dipendente le rispettive attribuzioni. In rapporto a tale organico il presidente nomina il personale di segreteria, di contabilità, di servizio in pianta stabile. Lo stesso presidente nominerà anche il personale avventizio in relazione alle esigenze dell'organizzazione e dell'esercizio della Triennale, in conformità delle norme da determinarsi con apposito regolamento.

Art. 7.

Il Consiglio nomina un Direttorio, che è l'esecutore del Consiglio stesso per tutto quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle Esposizioni. Il Direttorio redige e sottopone al Consiglio il bilancio preventivo, il programma ed il regolamento delle singole Triennali; governa le spese e gli impegni per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Esposizione in rapporto agli stanziamenti approvati dal Consiglio; propone la composizione della Giuria di premiazione; promuove le partecipazioni; provvede all'ammissione dei partecipanti, alla scelta delle opere ed al collocamento di esse, alla distribuzione delle sale e delle aree, all'approvazione delle sistemazioni, all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio vendite e di tutti gli altri servizi della Triennale, al regolare svolgimento delle operazioni di trasporto, sballaggio e rimballaggio delle opere, alla compilazione ed alla stampa del catalogo ufficiale.

D'accordo col presidente mantiene contatti con i delegati delle Nazioni straniere al fine di assicurare unità di indirizzo alle varie sezioni della Esposizione; avvisa, sottoponendoli al Consiglio, ai migliori mezzi di pubblicità e propaganda e a qualsiasi iniziativa diretta al miglior rendimento artistico e finanziario dell'Esposizione.

Il Direttorio, che agisce sempre collegialmente, è composto di due membri e del segretario dell'Ente, ed è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione. I due membri, che dovranno essere scelti sempre al difuori del Consiglio di amministrazione, rimangono in carica sino allo scadere del Consiglio di amministrazione che li ha nominati, e possono essere rieletti. Nelle decisioni del Direttorio, qualora si verifichi il caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Per coadiuvare il Direttorio nell'organizzazione di determinate sezioni, il Consiglio, su proposta del Direttorio stesso, può nominare speciali Commissioni delle quali è di diritto presidente il presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, tuttavia, ha facoltà di delegare a rappresentarlo in queste determinate funzioni uno dei membri del Consiglio od anche altre persone estranee al Consiglio stesso.

Il Direttorio può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 8.

La rappresentanza dell'Ente è affidata al presidente, il quale può esercitarla anche nei giudizi di fronte ai terzi. Il presidente convoca il Consiglio e presiede all'esecuzione delle sue deliberazioni.

In casi di necessità, prende tutte le deliberazioni che ritiene opportune per la regolare gestione dell'Ente e per l'organizzazione delle Triennali, dandone poi comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 9.

In caso di assenza del presidente, ne fa le veci uno dei membri del Consiglio all'uopo delegato dal presidente.

Art. 10.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e non meno di tre volte all'anno o quando almeno tre membri lo richiedano per iscritto. L'invito alle sedute dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo i casi d'urgenza, in cui potrà farsi anche ventiquattr'ore prima.

Art. 11.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere prese a maggioranza di voti. Di esse, sarà tenuto nota in apposito registro, e tali verbali di sedute saranno firmati in calce dal presidente e dal segretario dell'Ente.

Art. 12.

La gestione finanziaria dell'Ente ha la durata di un triennio e si chiude al 31 dicembre dell'anno in cui hanno luogo le Esposizioni.

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese di ciascuna gestione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione non oltre il mese di novembre dell'anno precedente al suo inizio, e il rendiconto finale di ciascuna gestione deve essere compilato ed approvato dal Consiglio di amministrazione non oltre il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura.

Lo stato di previsione ed il rendiconto finale di ciascuna gestione, corredati dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio di amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, saranno rimessi, appena approvati, dal Consiglio di amministrazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La gestione finanziaria dell'esercizio durante il quale verrà a scadere il Consiglio di amministrazione, si chiuderà al 31 ottobre, per dar modo al Consiglio scadente di compilare, prima del 30 novembre, il conto consuntivo e al nuovo Consiglio di redigere, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 13.

Ad ogni inizio di Triennale, saranno nominati, con decreto del Capo del Governo, due revisori su proposta, rispettivamente, del Ministero delle finanze e del comune di Milano.

Questi revisori, che sono rieleggibili, esamineranno il preventivo ed il consuntivo dell'esercizio, le scritturazioni contabili concernenti le gestioni dell'Ente; si accerteranno della conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi, della regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese ed effettueranno almeno una verifica di cassa ogni anno.

Art. 14.

Gli eventuali utili dell'Ente saranno destinati a fondo di riserva.

Art. 15.

Appartengono al patrimonio dell'Ente i mobili, gli arredi e quant'altro già appartenente alle Esposizioni già organizzate e gestite dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria e agli uffici delle stesse.

Art. 16.

Nel caso di scioglimento del Consiglio per disposizione governativa o per dimissioni contemporanee di tre quinti dei consiglieri, l'amministrazione straordinaria dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario da nominare con decreto Reale promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 17.

L'Ente non potrà essere sciolto e messo in liquidazione se non per iniziativa del Governo, in seguito a decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Lo stesso decreto Reale stabilirà le norme secondo le quali si provvederà alla liquidazione, nominerà il commissario liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà a beneficio di chi dovranno essere devolute le eventuali attività residue dell'Ente.

Art. 18.

Per quanto non fosse previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principî generali del diritto.

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(153)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932.

Tariffe speciali pel trasporto dei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato per le linee: « Milano-Gallarate-Varese-Portoceresio », « Milano-Como S. Giovanni » e « Gallarate-Laveno-Luino ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/5 in data 12 dicembre 1932-XI;

Visto il decreto Ministeriale n. 2592 del 28 giugno 1932-X;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Le tabelle di prezzi allegate al decreto Ministeriale 28 giugno 1932-X sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Prezzi speciali
per la linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata ritorno	
	1ª classe	3ª classe	1ª classe	3ª classe
Rho	4 —	2,50	6,10	4,10
Vanzago	5 —	3,20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3,50	10 —	6 —
Canegrate	6,40	3,60	11 —	6 —
Legnano	6,50	3,70	12 —	6 —
Busto Arsizio	7,30	4 —	12 —	6 —
Gallarate	8,50	5 —	13,30	8,10
Cavaria O.	10,20	5,60	16,50	8,20
Albizzate	10,40	5,70	17,40	8,30
Castronno	10,60	5,80	17,60	8,40
Gazzada	10,80	5,90	17,60	8,50
Varese	11 —	6 —	17,60	8,60
Varese Induno	12 —	7 —	18,50	10,50
Arcisate	12,50	7,50	19,50	11,50
Bisuschio V.	13,50	8,50	21,50	13,50
Porto Ceresio	14 —	9 —	22,60	14,50

Prezzi speciali per la linea Milano-Como S. Giovanni.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	2,90	1,80	5 —	2,30
Monza	4,50	2,90	7,50	4,50
Lissone	4,90	3,40	8,30	5,50
Desio	4,90	3,40	8,30	5,50
Seregno	5 —	3,50	8,50	6 —
Camnago	6 —	3,50	10,60	6 —
Carinate	7,90	4,90	13,90	8,50
Cantù	8 —	5 —	15 —	9 —
Cuggiago	10,30	5,90	15,80	10,40
Albate C.	10 —	6 —	16 —	10,50
Como S. Giovanni	10,50	6,50	17 —	10,50

Prezzi speciali per la linea Gallarate-Laveno-Luino.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Besnate	12 —	7,30	19 —	10,90
Crugnola C.	13,50	7,50	22 —	11 —
Ternate	13,70	7,50	22,20	11,10
Travedona	13,90	7,50	22,40	11,20
Besozzo	14,10	7,50	22,60	11,30
S. Giano	14,30	7,50	22,80	11,40
Laveno	14,50	7,50	23 —	11,50
Caldè	17 —	8 —	28,50	14,60
Porto Valtravaglia	18,50	9,70	31 —	15,90
Luino	20,50	10,80	35 —	17,80

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1932.

Variazioni al bilancio degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1932, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-33.

Roma, addì 30 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1932-1933.

ENTRATA.

In diminuzione:

Capitolo n. 1 — Proventi della contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, numero 232 . . . . L. 250.000 (*a*)

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, ecc. . . L. 10.000 (*b*)

Capitolo n. 7 — Premi di operosità e di rendimento . . . . » 85.000

Totale degli aumenti . . . L. 95.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 3 — Accantonamento del 12 % . . L. 93.000 (*c*)

Capitolo n. 10 — Devoluzione al fondo di riserva . » 252.000 (*d*)

Totale delle diminuzioni . . . L. 345.000

(*a*) Minore entrata che si prevede per la contrazione dei traffici.

(*b*) Aumento di stanziamento che si rende necessario in conseguenza di una più esatta valutazione delle spese che dovranno far carico al capitolo 6.

(*c*) Soppresso lo stanziamento in dipendenza delle determinazioni di S. E. il Capo del Governo.

(*d*) Minore devoluzione al fondo di riserva per effetto delle diverse variazioni proposte.

Roma, addì 30 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.
Determinazione della quota fissa di tassa di scambio da applicarsi - per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1933 - sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 81 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 51191, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli anzidetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1933, la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze		Quota fissa di tasse per Kg.
Arancio amaro	L.	0,95
Arancio dolce	»	1,30
Mandarino	»	3,40
Limone a spugna	»	0,90
Limone a macchina	»	0,70
Bergamotto	»	1,30

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(165)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Sella Lorenzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 785, in data 18 febbraio 1931-IX, col quale il sig. Sella Renzo venne nominato rappresentante del sig. Filippi Agostino, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Sella come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Filippi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Sella Lorenzo, detto Renzo, è confermato rappresentante del sig. Filippi Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(144)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Botto Mario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4726, in data 18 settembre 1925, col quale, fra gli altri, il sig. Botto Mario venne nominato rappresentante del sig. Filippi Agostino, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Botto come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Filippi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Botto Mario è confermato rappresentante del signor Filippi Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(143)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Alagna Augusto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6626, in data 5 dicembre 1931-X, col quale il sig. Alagna Augusto venne nominato rappresentante del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Alagna come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Arneodo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Alagna Augusto è confermato rappresentante del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(142)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-73 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Gasperut Giulia in Lazar di Giuseppe e della fu Baloh Maria, nata a Sedula (Bergogna) il 14 febbraio 1904 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7412)

N. 50-117 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Albino fu Francesco e di Cus Matilde, nato a Sedula (Bergogna) il 22 luglio 1899 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Giulia di Giuseppe Gasperut, nata a Sedula il 14 febbraio 1904, moglie;
Lazar Francesco di Albino, nato a Sedula il 26 febbraio 1930, figlio;
Lazar Matilde fu Giovanni Cus, nata a Sedula il 5 dicembre 1867, madre;
Lazar Francesco fu Francesco, nato a Sedula il 21 maggio 1891 fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7413)

N. 50-699 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Markic Teresa fu Stefano e fu Teresa, nata a Maria Zell il 3 novembre 1846 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7416)

N. 50-700 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Markic Giovanna ved. Jeroncig fu Stefano e fu Teresa Jeroncic, nata a Maria Zell il 21 agosto 1880 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7417)

N. 50-709 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martincig Maria ved. Goldnerkreuz fu Giovanni e fu Anna Gasparut, nata a Dolegna del Collio il 14 gennaio 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7418)

N. 50-710 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martincich Giuseppe di Giovanni e di Francesca Giovanutti, nato a Laurana il 4 luglio 1901 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martincich Giuseppe, nato a Gorizia il 23 settembre 1920, figlio;

Martincich Alberto, nato a Gorizia il 6 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7419)

N. 50-711 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Martincic ved. Teresa fu Giovanni Manzini e fu Fon Teresa, nata a Brischis il 12 ottobre 1876 e residente a Idresca, 43 (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martincic Carlo fu Pietro, nato a Idresca il 23 gennaio 1913, figlio;

Martincic Paola fu Pietro, nata a Idresca il 14 dicembre 1914, figlia;

Martincic Maria fu Pietro, nata a Brischis il 12 dicembre 1901, figlia;

Martincic Paolo di Maria Martincic, nato a Trieste il 23 febbraio 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7420)

N. 50-702 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giovanni fu Antonio e fu Feresin Maria, nato a Ruttars (Dolegna) il 21 novembre 1875 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7421)

N. 50-703 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mosetig Giuseppina ved. Sanguinazzi fu Giuseppe e fu Flora Teresa, nata a Triesto il 19 marzo 1870 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO

(7422)

N. 50-704 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Antonio fu Giuseppe e fu Calligaris Lucia, nato a Sagrado il 5 maggio 1859 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mosettig Maria, nata a Sagrado il 28 giugno 1898, figlia;

Mosettig Carmen di Maria Mosettig, nata a Sagrado il 30 gennaio 1927, nipote;

Mosettig Carla fu Cesare, nata a Sagrado il 30 novembre 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7423)

N. 50-705 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mosettig ved. Maria fu Pietro Delbianco e di Vittori Maria, nata a Sagrado il 13 marzo 1863 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mosettig Luciano fu Giuseppe, nato a Sagrado il 19 luglio 1894, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7424)

N. 50-706 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Lodovico di Giuseppe e di Delbianco Maria, nato a Sagrado il 25 maggio 1892 e residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mosettig Caterina fu Michele Brumat, nata a Sagrado il 25 novembre 1901, moglie;

Mosettig Bruna, nata a Sagrado il 25 febbraio 1923, figlia;

Mosettig Luciano, nato a Sagrado il 28 gennaio 1925, figlio;

Mosettig Arturo, nato a Sagrado il 15 settembre 1927, figlio;

Mosettig Spartaco, nato a Sagrado il 30 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7425)

N. 50-708 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giuseppe fu Giuseppe e fu Cristina Cerny, nato a Oberfellabrum (Austria) il 26 gennaio 1893 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Cristina fu Antonio Saunig, nata a Biglia il 15 agosto 1898, moglie;
Mosettig Titania, nata a Biglia l'8 maggio 1920, figlia;
Mosettig Claudia, nata a Biglia il 14 aprile 1922, figlia;
Mosettig Carlo, nato a Biglia il 22 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7426)

N. 50-701 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Moskat Giovanni di Pietro e di Stravs Margherita, nato a Circhina il 16 dicembre 1889 e residente a S. Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moscatelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Moskat Agnese di Antonio Lahainar, nata a Circhina il 15 gennaio 1894, moglie;
Moskat Stanislao, nato a Circhina il 10 maggio 1921, figlio;
Moskat Anna, nata a Circhina il 22 giugno 1922, figlia;
Moskat Ernesto, nato a Circhina il 20 settembre 1924, figlio;
Moskat Giovanni, nato a Circhina il 27 aprile 1926, figlio;
Moskat Maria, nata a Circhina il 29 aprile 1928, figlia;
Moskat Cirillo, nato a Circhina il 28 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7427)

N. 50-260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Marcello fu Valentino e di Bernardis Teresa, nato a Dolegna il 21 settembre 1882 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Mafalda, nata a Dolegna il 24 marzo 1905, figlia;
Ambrosig Maria, nata a Dolegna il 22 marzo 1906, figlia;
Ambrosig Ugo, nato a Dolegna l'11 marzo 1907, figlio;
Ambrosig Alma, nata a Dolegna il 17 marzo 1914, figlia;
Ambrosig Mario di Maria Ambrosig, nato a Dolegna il 12 ottobre 1931, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relativo all'Accordo italo-greco per la esenzione reciproca dall'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi.

Il Ministero degli affari esteri comunica che il 14 gennaio 1932-XI, è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e la Grecia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932 per la esenzione reciproca dall'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporto marittimo.

(167)

Entrata in vigore dell'Accordo italo-romeno in data 25 febbraio 1930 concernente il visto consolare sui certificati di origine e sulle fatture commerciali.

Il Ministero degli affari esteri comunica che addì 19 gennaio corrente è stato effettuato, in Roma, uno scambio di note con la Legazione di Romania, per la entrata in vigore, a far tempo dal 21 gennaio corrente, dell'Accordo italo-romeno concernente il visto consolare sui certificati di origine e sulle fatture commerciali, stipulato in Roma, mediante scambio di note, il 25 febbraio 1930, e reso esecutivo nel Regno con R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1930-VIII.

(170)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SUPERIORE.

Diffida per smarrimento di diploma di levatrice.

E stato smarrito il diploma originale di levatrice rilasciato, in data 10 novembre 1930-IX, dalla Regia università di Torino alla signora Barale Caterina di Pietro, nata a Robilante (Cuneo), in seguito ad esami sostenuti presso l'Università stessa l'8 novembre 1930. Si diffida chiunque ne sia o ne venga in possesso a non farne uso ed a restituirlo al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) od a consegnarlo alle locali autorità scolastiche o di pubblica sicurezza.

(148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi di bonifica e di trasformazione fondiaria della provincia di Catanzaro.

Con decreto 12 gennaio 1933, n. 109, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato, a termini del R. decreto 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo al registro 11, foglio 154, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio unico dei Consorzi di bonifica e di trasformazione fondiaria della provincia di Catanzaro, secondo il testo che, munito del visto ministeriale, forma parte integrante dello stesso decreto.

(150)

Nomina del presidente dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa.

Con R. decreto 17 novembre 1932, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 1932, al registro 19, foglio 122, è stato nominato a presidente dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa il sig. prof. dott. Guglielmo Vendettuoli.

(151)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 227.

È stato chiesto il tramutamento, in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % n. 407610 della rendita annua di L. 367,50 intestato a Garosci Giovanni fu Giovanni, domiciliato in Torino, con ipoteca a favore di Armisiglio Celestina fu Giuseppe, moglie del titolare, in garanzia della sua dote.

Essendo detto certificato mancante dell'intero secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) già adibito per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento del debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 278.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 14

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.525
Inghilterra (Sterlina)	65.40
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.27
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.36
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.577
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.275
Id. 3,50 % (1902)	77.70
Id. 3 % lordo	57.075
Consolidato 5 %	86 —
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. Id. 1940	102.90
Id. id. Id. 1941	102.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prestito Nazion. 5 %	35332	Mele Antonio di Nicola, domic. a Francavilla sul Sinni (Potenza) - ipotecata . . . . L.	50 —
Cons. 5 %	307556	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . . »	555 —
»	104400	Manni Ermete di Vincenzo, domic. a Torrice (Roma) - ipotecata. »	15 —
»	156843	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . . »	15 —

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(19)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 126.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1102 — Data: 1° aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Zerbi Virginio fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 5 maggio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cutuli Pasquale fu Paolo, parroco, per conto della Parrocchia di Santa Maria della Neve in Zaccanopoli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 52,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cappai Corrado di Emilio, domic. a Forlì per conto dei sigg. Grazi Fabio, Grazina e Lodovica fu Pompeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 230, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 23ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 per cento netto.

Si notifica che nel giorno di giovedì 9 febbraio 1933-XI, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 23ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono 4880 sulle 226.000 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1933, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(168)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.